



Repertorio n. 2528

Raccolta n. 1959

VERBALE DI DEPOSITO

DI STATUTO DI PARTITO POLITICO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré il giorno ventisette del mese di marzo.

(27 MARZO 2023)

alle ore dodici e minuti cinquanta.

In Cosenza, nel mio studio al viale delle Medaglie d'Oro n. 106.

Innanzi a me, dottor Andrea Perrelli, Notaio in Cosenza, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari,

è presente il signor:

- **CASTELLANO Vincenzo**, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il giorno 25 ottobre 1987 e residente a Vico Equense (Napoli) alla via Petriignano n. 2, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Segretario Federale e legale rappresentante ai sensi del vigente statuto della associazione non riconosciuta movimento politico denominata:

"L'ITALIA DEL MERIDIONE"

con sede legale nel Comune di Castrolibero (Cosenza), via G. Rossini n. 2, ove domicilia per la carica, codice fiscale 98121730786.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nella predetta sua qualità, mi richiede di ricevere il presente atto ed, a tal riguardo,

PREMETTE:

- che il Congresso Federale straordinario del predetto movimento politico, riunitosi il giorno 25 marzo 2023, alle ore 15.00, presso l'"Hotel Europa" sito nel Comune di Rende (Cosenza) viale J.F. Kennedy n. 29L, ha deliberato di approvare un nuovo statuto per renderlo conforme alle indicazioni contenute nell'art. 3 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 13, ai fini della sua iscrizione nel Registro Nazionale dei Partiti e Movimenti Politici tenuto dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, contenente, tra l'altro, il mutamento della denominazione in "Italia del Meridione"

DICHIARA ED ATTESTA:

- che lo statuto vigente è quello di seguito trascritto nel presente atto pubblico.

Statuto del movimento politico "Italia del Meridione".

STATUTO DI

ITALIA DEL MERIDIONE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

REGISTRATO A

Cosenza

Il 27 marzo 2023

al n. 5599 serie 1T

Euro 200,00

Costituzione e Finalità

È costituita, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e dell'art. 36 e ss del codice civile, Italia del Meridione, un movimento confederale in forma di associazione non riconosciuta che ha tra le principali finalità la creazione delle condizioni per la trasformazione pacifica dello Stato italiano in un moderno Stato federale, attraverso metodi democratici ed elettorali e la costituzione di un partito del territorio e per i territori.

Italia del Meridione ha il fine di attuare un programma politico ispirato ai principi di uguaglianza e delle pari opportunità, assicurando a tutti i livelli la presenza di entrambi i generi e il rispetto delle minoranze garantendone la tutela, ove presenti, con almeno una rappresentanza negli organi collegiali non esecutivi.

Il movimento persegue l'Unità Nazionale, ha spiccato carattere autonomista, federativo ed europeo.

Il movimento si pone al di fuori della rappresentanza centralistica per affermare il governo della democrazia partecipata.

Italia del Meridione si dichiara fuori da schemi ideologici per sostenere l'alta responsabilità della Politica come ideale di giustizia sociale contro ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, nel rispetto dei principi morali e dell'affermazione della cultura della legalità in ogni abito di attività, per il benessere di ognuno e la felicità di tutti.

Italia del Meridione ha come obiettivo la valorizzazione delle potenzialità dei Territori, favorendo la partecipazione degli individui alla progettualità dello sviluppo economico, civile, culturale. Il movimento reclama un impegno di responsabilità etica ad Amministratori, Lavoratori, Imprenditori e Associazioni che aderiscono al Progetto di un Partito finalizzato al Bene Comune.

Italia del Meridione eleva a principio della sua costituzione la lotta contro ogni discriminazione razziale per la salvaguardia del valore delle differenze di cultura.

Italia del Meridione contrasta la discriminazione di genere e ne promuove la cultura dell'alleanza di genere e di generazioni differenti.

Italia del Meridione condanna ogni forma di violenza.

Italia del Meridione si propone come scuola della cultura e di educazione politica al Bene Comune.

Art. 2.

Struttura organizzativa di Italia del Meridione

Italia del Meridione è una confederazione composta dalle articolazioni territoriali nazionali, costituite a livello regionale, provinciale o sovra-provinciale, e dalle articolazioni territoriali internazionali.

Il Consiglio Federale può, con apposita delibera, approvare

la costituzione di altre articolazioni territoriali, riconoscendone ufficialmente l'adesione a Italia del Meridione. La definizione dei confini territoriali delle articolazioni spetta al Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale può deliberare, altresì, l'adesione a Italia del Meridione di altre associazioni, movimenti od organismi internazionali, in conformità a quanto previsto nel presente statuto, in un apposito regolamento dallo stesso deliberato.

Art. 3.

Simbolo e denominazione

Il simbolo di Italia del Meridione appartiene, ed è nella legittima disponibilità, di Italia del Meridione.

Il Simbolo, allegato in forma grafica al presente Statuto è costituito da un «Cerchio di colore azzurro, con all'interno: nella parte superiore la scritta in bianco Italia del Meridione, al centro la scritta, IdM con la "I" in verde contornata di bianco, la "d" in bianco, e la "M" in rosso contornata di bianco; tra la "I" e la "d" della scritta "IdM" è posizionata una banda tricolore a sinusoidale con il verde in alto, il bianco al centro e il rosso in basso».

Il Consiglio Federale concede, in conformità ad un apposito regolamento dallo stesso deliberato, l'utilizzo del simbolo alle articolazioni territoriali nazionali e internazionali regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto e per il perseguimento delle finalità in questo indicate, fatto salvo quanto previsto di seguito per l'utilizzo del simbolo a fini elettorali. La concessione del simbolo può essere revocata dal Consiglio Federale.

Il simbolo è anche, tutto o in parte, contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee. Limitatamente alle elezioni regionali e amministrative, l'articolazione territoriale può modificare il simbolo, in conformità a quanto indicato nel presente Statuto e dal regolamento approvato dal Consiglio Federale senza specifica autorizzazione da parte del Segretario Federale.

In assenza di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Federale, l'utilizzo del simbolo da parte delle articolazioni territoriali per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario Federale.

Tutti i simboli usati nel tempo da Italia del Meridione o dai movimenti (incluse le articolazioni territoriali) in essa confluiti, o che in essa confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti sono di proprietà esclusiva di Italia del Meridione, fatta eccezione per quelli su cui verte un titolo di proprietà altrui.

La denominazione è «Italia del Meridione», in breve anche «IdM».

Art. 4.

_____Sede di Italia del Meridione_____

Italia del Meridione ha sede legale in Castrolibero (CS) alla Via G. Rossini n. 2. _____

Il Consiglio Federale può modificare la sede legale con apposita decisione non costituendo modifica del presente statuto. _____

_____Art. 5._____

_____Soci Fondatori di Italia del Meridione_____

Sono Soci Fondatori di Italia del Meridione: Orlandino Greco, Marco Porcaro, Vincenzo Castellano e Santo Gagliardi come identificati nell'Atto Costitutivo. _____

I Soci Fondatori possono partecipare a tutti gli Organismi Federali e Territoriali, con diritto di parola e senza diritto di voto. _____

I Soci Fondatori possono ricoprire altre cariche, all'interno di Italia del Meridione, nel qual caso non perdono il titolo di soci fondatori ma si atterranno alle regole Statutarie in base alla carica ricoperta. _____

_____Art. 6._____

_____Riservatezza e protezione dei dati personali_____

Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all'attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico, nel rispetto della vita privata e dei diritti alla riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia e delle direttive del Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. _____

Il Consiglio Federale con apposito atto di designazione nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali. _____

_____Art. 7._____

_____Adesioni ad altre Associazioni_____

Al fine di promuovere la partecipazione dell'associazionismo, il Consiglio Federale, su proposta del Segretario Federale può deliberare l'adesione e/o federazione di Italia del Meridione ad altre associazioni od organizzazioni nazionali o internazionali che si ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli di Italia del Meridione, garantendo la partecipazione alla vita del movimento stabilendo forme di consultazioni costanti. _____

Le associazioni devono essere costituite secondo la normativa vigente in materia di no profit e impresa sociale e, in particolare, in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo settore. _____

La presentazione della domanda di adesione a Italia del Meridione da parte di associazioni deve contenere una relazione sul progetto politico dell'ente che illustri la convergenza di questo con i principi e le finalità di Italia del Meridione e in quali settori di attività si voglia concretizzare

l'azione associativa.

Art. 8.

Scioglimento di Italia del Meridione

Italia del Meridione ha durata illimitata.

Lo scioglimento di Italia del Meridione può essere deliberato dall'Assemblea, ordinaria o straordinaria, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti. In caso di scioglimento di Italia del Meridione, per qualunque causa, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 9.

Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative

La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto delle norme di legge.

Le cariche elettive relative al candidato sindaco e alla collegata lista riferita a comuni e città non capoluogo di provincia, nonché le cariche elettive riferite ai consiglieri provinciali, vengono proposte dalle sezioni comunali competenti, e ratificate dalla relativa direzione provinciale.

Le cariche elettive relative al candidato sindaco e alla lista collegata, riferita a città capoluogo di provincia e al candidato presidente di provincia e la lista dei candidati consiglieri provinciali, vengono proposte dalla direzione provinciale competente, e ratificate dalla relativa articolazione territoriale regionale.

Le cariche elettive relative al candidato sindaco e alla collegata lista riferita a città capoluogo di regione, nonché quelle a candidato governatore e alle collegate liste vengono proposte dall'articolazione territoriale regionale e ratificate dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste relative alle consultazioni elettorali politiche ed europee.

TITOLO II

ORGANI DI ITALIA DEL MERIDIONE

Art. 10.

Organi Federali

Sono organi Federali di Italia del Meridione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Federale;
- il Segretario Federale;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- la Direzione Federale;
- il Comitato Disciplinare e di Garanzia (Collegio dei Probi-viri);
- la Segreteria Politica;

- il Comitato di Controllo sull'Amministrazione.

Art. 11.

L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo rappresentativo di tutti i soci di Italia del Meridione ed è competente per le modifiche del presente Statuto. Esso stabilisce la linea politica e programmatica del movimento e valuta le attività svolte dalle articolazioni territoriali.

L'Assemblea è convocata dal Segretario Federale in via ordinaria ogni 5 (cinque) anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale o su richiesta del Segretario Federale. Il Consiglio Federale stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento assembleare e approvato dal Consiglio Federale su proposta del Segretario Federale ovvero da comitato da questi nominato.

Partecipano all'Assemblea, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, tutti i soci personalmente, i delegati espressi dalle Assemblee delle rispettive articolazioni territoriali.

Art. 12.

Elezioni da parte dell'Assemblea

L'Assemblea elegge:

- il Presidente;
- il Segretario Federale;
- il Tesoriere;
- 3 membri del Consiglio Federale.
- il Comitato Disciplinare e di Garanzia (Collegio dei Probi-viri).

Art. 13.

I delegati dell'Assemblea

Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati dell'Assemblea. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie articolazioni territoriali che abbiano almeno 50 soci ordinari militanti, in numero di almeno tre delegati per ogni 50 iscritti in regola nell'anno precedente, con arrotondamento per eccesso.

Sono membri di diritto e votanti:

- il Segretario Federale;
- il Presidente;
- i membri del Consiglio Federale;
- i Segretari delle articolazioni territoriali;
- gli Europarlamentari;
- i Parlamentari;
- i Presidenti delle Regioni;
- i Consiglieri Regionali;

- i Presidenti delle Provincie;
- i Sindaci delle città Metropolitane;
- I Sindaci dei Comuni.

Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe di funzione interne a Italia del Meridione.

Art. 14.

Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale determina l'azione generale di Italia del Meridione in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dall'Assemblea.

Dura in carica 5 (cinque) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio Federale viene convocato dal Presidente, d'intesa con il Segretario Federale, che lo presiede e ne stabilisce l'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Federale è composto da:

- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- i Segretari delle Articolazioni Territoriali;
- un membro ogni 250 soci ordinari militanti, per ogni articolazione territoriale regionale;
- i tre membri eletti dall'Assemblea;
- gli Europarlamentari eletti di Italia del Meridione;
- i Parlamentari eletti di Italia del Meridione;
- gli eletti di Italia del Meridione nei Consigli Regionali;
- Il Coordinatore del movimento giovanile di Italia del Meridione;
- Il Coordinatore del movimento donne di Italia del Meridione;
- i Soci Fondatori di Italia del Meridione in base all'art. 5.

Partecipano, con il solo diritto di intervento, purché in regola con le norme sul tesseramento, i vicesegretari federali e i membri della Segreteria Politica.

Italia del Meridione tutela, negli organi collegiali, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze attraverso l'adozione di sistemi proporzionali di elezione.

I Segretari delle articolazioni territoriali in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi vicesegretari territoriali con diritto di intervento e di voto.

Il Consiglio Federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio.

Con apposita delibera, il Consiglio Federale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti di Italia del Meridione, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici

per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Federale.

Art. 15.

Competenze del Consiglio Federale

È di competenza del Consiglio Federale:

- a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
- b) deliberare sul programma politico del Partito;
- c) stabilire l'importo delle quote associative;
- d) convocare l'Assemblea approvandone il regolamento;
- e) nominare il Comitato di Controllo sull'Amministrazione;
- f) approvare, nei termini di legge, il bilancio preventivo, consuntivo e il rendiconto di Italia del Meridione predisposto dal Tesoriere;
- g) nominare il Responsabile dei Dati Personali (RdP);
- h) costituire una Commissione statuto e regolamenti;
- i) approvare i regolamenti di Italia del Meridione;
- j) vigilare sul comportamento politico delle articolazioni territoriali;
- k) costituire fondazioni, anche ai sensi della legge sui finanziamenti dei partiti, sempreché conformi al presente Statuto;
- l) commissariare le articolazioni territoriali nazionali e internazionali;
- m) approvare il Codice Etico.

È organo di appello per i soci ordinari militanti colpiti da provvedimenti disciplinari emanati dal Comitato Disciplinare e di garanzia.

In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari Regionali e delibera, altresì, gli eventuali accordi elettorali con altre liste.

In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con le altre liste.

Il Consiglio Federale ratifica le deliberazioni delle direzioni regionali relative al candidato governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato sindaco per le città capoluogo di regione e alle relative liste.

Il Consiglio Federale si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente a tre riunioni consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a

quanto risulta dal verbale dell'ultima Assemblea. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro decaduto o deceduto.

Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale comportano la convocazione automatica dell'Assemblea straordinaria, entro 120 (centoventi) giorni dall'evento. In questa fase i poteri e le competenze del Consiglio Federale vengono assunte dal Segretario Federale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal vicesegretario più anziano. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Art. 16.

Il Segretario Federale

Il Segretario Federale è il rappresentante legale di Italia del Meridione e la rappresenta di fronte a terzi per questioni di carattere politico ed elettorale. Il Segretario Federale è autorizzato a presentare querele, attivare giudizi in sede civile e penale e svolgere ogni e qualsivoglia attività, che lo stesso riterrà utile, in favore di Italia del Meridione davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale. Il Segretario Federale, ai soli fini statuari, elegge domicilio legale presso la sede legale di Italia del Meridione.

Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi di Italia del Meridione. Esegue e coordina le direttive dell'Assemblea dando attuazione alla linea politica e programmatica di Italia del Meridione; nomina, convoca e presiede la Direzione Federale e la Segreteria Politica, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio Federale stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. In caso di assenza, delega uno dei due Vice-segretari a presiedere in sua vece. Su delibera del Consiglio Federale, egli può delegare altri membri del consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale. Ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria di Italia del Meridione, ove non attribuiti ad altri organi.

Il Segretario dura in carica cinque (5) anni. Egli nomina e revoca la Direzione Federale, i due Vicesegretari, la Segreteria Politica, il Coordinatore del movimento giovanile di Italia del Meridione, il Coordinatore del movimento Donne di Italia del Meridione.

Ratifica le decisioni del Consiglio Federale, sui programmi e le liste elettorali per le elezioni al Parlamento italiano.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Consiglio Federale nomina a maggioranza semplice il Segretario Federale pro-tempore, preferibilmente scegliendo tra i due Vicesegretari, il quale convoca l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Segretario Federale. L'Assemblea straordinaria deve comunque tenersi entro 120 (centoventi, giorni dalla cessazione dalla carica del

Segretario Federale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Federale stesso.

Art. 17.

Il Presidente

Il Presidente è il garante dell'unità di Italia del Meridione e promuove, con ogni idoneo mezzo, la sua identità valoriale. Convoca e presiede il Consiglio Federale. È membro di diritto, altresì, del Comitato disciplinare e di Garanzia (collegio dei probiviri) e della Segreteria Politica. Il Presidente sostituisce il Segretario Federale per sua delega, dimissioni o impedimento.

In caso di impedimento, dimissioni o decesso del Presidente, il Consiglio Federale nomina un Presidente pro-tempore che verrà ad essere sostituito alla prima Assemblea utile.

Art. 18.

Il Tesoriere

La gestione amministrativa ed economico-finanziaria di Italia del Meridione spetta al Tesoriere. È eletto dall'Assemblea e deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalità coerenti con la natura e la complessità dell'incarico, preferibilmente tra persone che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso enti no profit, enti pubblici o imprese anche individuali ovvero di attività professionali o di insegnamento in ambito analogo ovvero di cariche elettive in materia di economia, finanza e bilancio.

Il Tesoriere dura in carica cinque (5) anni e, in ogni caso, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al quinto anno. L'incarico è rinnovabile una sola volta.

Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Consiglio Federale designa un tesoriere che rimane in carica fino alla successiva elezione del nuovo Tesoriere.

Il Tesoriere partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Federale

Il Tesoriere ha la responsabilità, della gestione amministrativa, contabile, economico finanziaria e patrimoniale, nei limiti della quale a lui è attribuita la legale rappresentanza di Italia del Meridione negli atti in giudizio. Negli stessi limiti esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicità, dell'equilibrio finanziario tra entrate e spese e del limite massimo di ricorso all'indebitamento pari al 60% (sessanta per cento), del totale delle attività dello stato patrimoniale.

Il Tesoriere, nel rispetto delle linee guida assunte dal Consiglio Federale, decide:

- l'ammontare della spesa per le campagne elettorali;

- la possibile erogazione di apporti a favore di una o più articolazione territoriale regionale e alle delegazioni territoriali.

Il Tesoriere decide inoltre su:

- l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali (ove del caso mediante utilizzo di un sistema di cash pooling tra i conti correnti riferiti alle singole entità associate), nonché le richieste di fidejussioni sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi;

- la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;

- la sottoscrizione di mandati di pagamento;

- l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;

- la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;

- la gestione della contabilità di Italia del Meridione, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;

- svolge l'attività negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statuari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere nonché contratti di locazione anche finanziaria, e acquistando e alienando beni mobili, mobili registrati ed immobili; effettua pagamenti ed incassa crediti;

- le convenzioni con enti locali territoriali per l'uso di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;

- la consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristi;

- se investire in titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea;

- la direzione, il coordinamento e il controllo delle attività e le operazioni di gestione;

- l'implementazione del sistema di controlli interni secondo le linee guida approvate dal Consiglio Federale; a tal fine fissa i criteri generali di corretta gestione informandosi ai principi di tracciabilità e documentabilità delle operazioni, di inerzia e congruità delle spese e di integrità dei profili reputazionali delle controparti, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse; adotta ed efficacemente attua ed aggiorna tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformità della gestione economico finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente Statuto;

- la predisposizione dei piani annuali di equa ripartizione

delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle articolazioni territoriali, secondo i principi e i criteri determinati dal Consiglio Federale;

- gestisce, secondo le istruzioni dell'Assemblea, i fondi destinati a finanziare le spese per campagne elettorali e predisporre le relative rendicontazioni;

- ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Il Tesoriere controlla l'intero iter amministrativo e può accedere a tal fine alla documentazione bancaria e contabile delle articolazioni territoriali nazionali e estere.

È vietato al Tesoriere investire le disponibilità liquide derivanti da contributi privati o pubblici in strumenti finanziari diversi da titoli di debito emessi da Stati membri dell'Unione Europea. È altresì, vietato al Tesoriere prendere in locazione o acquistare a titolo oneroso beni immobili di persone fisiche che in Italia del Meridione siano state elette al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ai consigli regionali o ai consigli provinciali o alla carica di sindaco. Il medesimo divieto si intende esteso agli immobili di società possedute o partecipate dalle medesime persone fisiche o da loro familiari.

A norma dell'art. 6-bis della legge n. 157/1999, il Tesoriere risponde verso i creditori personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto di Italia del Meridione solo qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Risponde del suo operato verso Italia del Meridione secondo le norme del mandato. È tenuto ad adempiere i doveri a lui imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dell'incarico e dalle competenze a lui specificatamente attribuite e deve fare tutto quanto è in suo potere per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli di cui sia a conoscenza ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Il Tesoriere è competente dei rapporti istituzionali con la "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici" per le materie di sua competenza e di cui al presente articolo e, anche di concerto con la Commissione Statuto, regolamenti e tesseramenti, provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Egli è competente a ricevere le comunicazioni della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

Il Tesoriere Federale può richiedere, al Consiglio Federale, l'istituzione di un Comitato Amministrativo costituito da un numero massimo di 5 (cinque) membri che lo coadiuvi nella gestione dell'Amministrazione finanziaria e contabile di Italia

del Meridione per tutti i livelli statutari.

Art. 19.

La Direzione Federale

La Direzione Federale è composta da minimo di 8 (otto) membri ad un massimo di venti (20) membri, di cui due Vicesegretari, nominati dal Segretario Federale.

Il Segretario Federale, all'atto di nomina, definisce il mandato di ciascun componente della Direzione Federale attribuendogli la responsabilità e il coordinamento di un dipartimento.

La Direzione Federale, congiuntamente con il Segretario Federale è l'organo esecutivo del Consiglio Federale.

La Direzione Federale si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che la presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Segretario Federale, se ne ravvisa la necessità, può invitare a partecipare alle riunioni della Direzione Federale altre persone, anche non soci ordinari militanti di Italia del Meridione.

Il Segretario Federale, nella individuazione dei componenti della Direzione Federale, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione garantisce:

- a) l'uguaglianza di tutti gli aderenti;
- b) il rispetto della parità di genere;
- c) le pari dignità di tutte le condizioni personali, come l'età, il credo religioso, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, le disabilità;
- d) il rispetto delle minoranze e i diritti degli aderenti.

All'interno della Direzione Federale il Segretario Federale costituisce, individuandone il Responsabile, l'ufficio di coordinamento territoriale e legislativo federale che ha il compito di coordinare l'azione generale di Italia del Meridione sotto il profilo organizzativo.

Il Responsabile dell'ufficio di coordinamento territoriale e legislativo federale può partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Federale, ai lavori dei consigli direttivi regionali e degli organi delle delegazioni territoriali.

L'individuazione dei Dipartimenti, il funzionamento degli stessi, le modifiche e la loro soppressione sono di esclusiva competenza del Segretario Federale che dovrà predisporre apposito regolamento di concerto con la Commissione Statuto, regolamenti e tesseramento se costituita dal Consiglio Federale.

Art. 20.

Comitato Disciplinare e di Garanzia (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia. Esso è composto da numero minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea.

All'atto di nomina l'Assemblea individua il numero dei membri

del Collegio dei Probiviri ed eventuali sostituti. _____
Il Collegio dei Probiviri è titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché del Codice Etico. Il Collegio dei Probiviri può adottare provvedimenti appresso indicati. Il procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio e ciascun iscritto può prenderne visione. _____

I componenti restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. _____

Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario ed è competente a giudicare, sulle seguenti materie: _____

a) infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti di Italia del Meridione; _____

b) ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento di Italia del Meridione previste dal presente Statuto e dal Codice etico; _____

c) osservanza delle regole dettate dal presente Statuto sulla costituzione e regolamentazione delle strutture di Italia del Meridione; _____

d) controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore o di iscritto, nonché alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni; _____

e) determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti degli organismi di Italia del Meridione di ogni ordine e grado; _____

In sede di nomina, i componenti del Collegio non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo di Italia del Meridione. _____

Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Collegio dei probiviri è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica di Italia del Meridione. _____

I ricorsi e le istanze devono essere presentati per iscritto. L'istante può chiedere di essere ascoltato dal Collegio. _____

Art. 21. _____

Decisioni del Collegio dei Probiviri. Impugnazione, dimissioni o impedimento permanente _____

Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza con l'intervento di almeno 3 (tre) membri entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. _____

Il provvedimento assunto dal Collegio dei Probiviri è definitivo. _____

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno del Collegio dei Probiviri, questi viene sostituito con le medesime modalità che presiedono alla nomina dei suoi componenti.

Art. 22.

Segreteria Politica

La Segreteria Politica è l'organo collegiale che collabora a stretto contatto con il Segretario Federale; ha funzioni esecutive sui compiti e le mansioni legate alla figura del Segretario Federale. Può essere formata da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, oltre al Segretario Federale.

Il Segretario Federale nomina e revoca i membri della Segreteria Politica.

La Segreteria Politica è convocata dal Segretario Federale ed è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.

Art. 23.

Comitato di Controllo sull'Amministrazione

Il Comitato di Controllo sull'Amministrazione è un organo di controllo autonomo ed indipendente. È composto da numero 3 (tre) membri effettivi e da numero 2 (due) supplenti dotati di idonei requisiti di professionalità e competenza e nominati dal Consiglio Federale su designazione del Presidente. Il Comitato di controllo sull'Amministrazione nomina al suo interno un Presidente e i suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli organi Statutari nei casi in cui ricevano la relativa convocazione. Dura in carica per 5 (cinque) esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al quinto anno. L'incarico è rinnovabile una sola volta. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi.

Il Comitato di controllo sull'Amministrazione vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico finanziaria e patrimoniale, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

I poteri e le responsabilità, le riunioni e le deliberazioni, sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile e sul collegio sindacale delle società per azioni in quanto compatibili. La relazione sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, con eventuali osservazioni e pro-poste in ordine al rendiconto di esercizio ed alla sua approvazione, vengono verbalizzate in apposito libro e in allegato al rendiconto da approvare.

I componenti non possono rivestire altre cariche all'interno di Italia del Meridione.

Il Comitato di Controllo sull'Amministrazione, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia al Consiglio Federale, perché quest'ultimo possa adottare gli opportuni provvedimenti.

All'atto della nomina il compenso, se dovuto, è stabilito dal

Consiglio Federale.

Art. 24.

Il responsabile del trattamento dei dati personali
Il responsabile del trattamento dei dati personali assicura il rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali in piena conformità alle normative vigenti in tema di riservatezza dei dati personali in possesso di Italia del Meridione e delle articolazioni territoriali, in particolare con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
La nomina del responsabile del trattamento dei dati personali spetta al Consiglio Federale.

TITOLO III

PATRIMONIO E RENDICONTO DI ITALIA DEL MERIDIONE

Art. 25.

Patrimonio di Italia del Meridione

Italia del Meridione non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento di Italia del Meridione ne costituisce il suo patrimonio.

Art. 26.

Entrate

Le entrate di Italia del Meridione sono costituite:
- dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni;
- da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore di Italia del Meridione;
- da contribuzioni volontarie di cittadini ed aziende, in base alla normativa vigente;
- dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti; dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge, fatta salva rinuncia o diversa deliberazione del Consiglio Federale che ne determina la suddivisione;
Le risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

Le risorse sono ripartite fra Italia del Meridione, le articolazioni territoriali e le delegazioni territoriali. I criteri di ripartizione sono determinati dal Tesoriere nel rispetto delle linee guida assunte dal Consiglio Federale.
Sono destinati alle articolazioni territoriali e alle delegazioni territoriali, qualora da esse raccolti, i proventi di manifestazioni o partecipazioni, le donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

Art. 27.

Uscite

Le spese di Italia del Meridione sono le seguenti:
- spese generali di Italia del Meridione;
- apporti che il Tesoriere delibera di destinare alle articolazioni territoriali e alle delegazioni territoriali;

- spese per il personale;
- spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per le campagne elettorali;
- sovvenzioni a sostegno di altre associazioni, movimenti autonomisti;
- spese connesse alle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche;
- spese per promuovere la parità dei generi nella partecipazione alla politica;
- spese per Scuole di formazione politica dei militanti;
- spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;
- spese per finalità sociali;
- spese di rappresentanza.
- altre spese che si rendono necessarie per le finalità di Italia del Meridione.

Art. 28.

Rendiconto di Italia del Meridione, bilancio preventivo, consuntivo e consolidamento dei bilanci

Ciascun esercizio della gestione economico finanziaria dura un anno, con inizio 1° gennaio e termine 31 dicembre. Il Tesoriere, entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, redige il rendiconto di Italia del Meridione, in conformità alla disciplina legale applicabile, e lo trasmette al Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale approva il rendiconto predisposto dal Tesoriere.

Ai fini del consolidamento dei bilanci, previsto dalla normativa in materia, al rendiconto di Italia del Meridione sono allegati i bilanci delle sedi territoriali estere, nonché quelli delle fondazioni e associazioni, la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni del Consiglio Federale di Italia del Meridione. Detti bilanci e/o rendiconti consuntivi devono essere trasmessi al Tesoriere entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal Tesoriere e comunicato con congruo preavviso. In caso di inosservanza, il Tesoriere sollecita la trasmissione fissando un termine per adempiervi e qualora l'inerzia persista promuove l'adozione dei provvedimenti del caso, inclusi commissariamenti, deferimenti disciplinari e revoche di nomine di organi di fondazioni e associazioni cui Italia del Meridione abbia concorso con proprie deliberazioni. Il Tesoriere provvede al recupero, nei confronti dei responsabili, delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo di redazione del bilancio consuntivo non trasmesso, anche qualora, per ragioni di urgenza, abbia dovuto avvalersi di un profes-

sionista o di una società di servizi professionali.
Il Tesoriere, entro il 31 ottobre di ogni anno predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione al Consiglio Federale.

TITOLO IV

LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI REGIONALI E LE RELATIVE DELEGAZIONI TERRITORIALI, LE ARTICOLAZIONI INTERNAZIONALI, IL MOVIMENTO GIOVANILE DI ITALIA DEL MERIDIONE, IL MOVIMENTO DONNE DI ITALIA DEL MERIDIONE

Art. 29.

Le articolazioni territoriali regionali e le delegazioni territoriali

Le articolazioni territoriali regionali si obbligano a rispettare i principi e le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti, in conformità alla legge in vigore, al presente Statuto e al controllo espresso sullo Statuto medesimo dalla commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Il Consiglio Federale esprime un parere, non vincolante, sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle articolazioni territoriali regionali sono approvati dai relativi consigli direttivi regionali.

Ciascuna articolazione territoriale regionale gode di autonomia organizzativa e gestionale nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge e ha libertà di iniziativa e di attività nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dall'Assemblea e dal Consiglio Federale.

Le articolazioni territoriali regionali devono prevedere come propri organi una Assemblea, una Direzione Regionale, un segretario, una segreteria politica.

Ogni articolazione territoriale regionale può articolarsi al suo interno in delegazioni provinciali e comunali.

La delegazione provinciale è l'organo che coordina l'attività delle sezioni comunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della provincia istituzionale. In casi particolari, la direzione regionale potrà deliberare l'istituzione di aree provinciali all'interno della medesima provincia istituzionale. L'istituzione di una nuova delegazione provinciale deve essere deliberata dal direttivo regionale.

La delegazione comunale è l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi di Italia del Meridione e della relativa articolazione territoriale regionale. La competenza territoriale della delegazione coincide, solitamente, con quella del comune. La direzione provinciale potrà estendere la competenza territoriale e di tesseramento ai comuni limitrofi privi di delegazione comunale.

Ciascuna delegazione è rappresentata dal rispettivo segreta-

rio e retta da un direttivo provinciale e comunale, eletti attraverso assemblee degli iscritti di quella sezione o area. L'organizzazione, le competenze e le funzioni delle delegazioni provinciali, comunali o di eventuali gruppi di lavoro sono disciplinate da appositi regolamenti.

Nelle articolazioni territoriali regionali il cui territorio coincide con una sola provincia, le competenze al livello cui territorio coincide con una sola provincia, sono assunte direttamente dalla articolazione territoriale regionale.

Art. 30.

Circoli Cittadini

I soci di Italia del Meridione possono costituire circoli cittadini su base territoriale. I circoli costituiscono la struttura di base di Italia del Meridione.

I circoli cittadini sono organismi politici autonomi sul territorio, non possono impegnare giuridicamente Italia del Meridione né rappresentarlo nei confronti dei terzi. I circoli cittadini partecipano alle attività dei coordinamenti territoriali attraverso, almeno, un proprio delegato.

La costituzione di un nuovo circolo cittadino può essere promossa da un numero minimo di 10 (dieci) soci, in regola con i versamenti dovuti a Italia del Meridione o secondo norme statutarie che prevedano la democraticità dell'organizzazione, l'osservanza dei valori predicati da Italia del Meridione.

Ogni circolo cittadino ha un commissario nominato dal Segretario Provinciale Territoriale in cui dichiara di avere la sede il circolo cittadino.

Il circolo cittadino, indica la linea politica e le candidature più opportune per la partecipazione alle elezioni dei Comuni di loro competenza e dove svolgono il proprio compito, d'intesa con la delegazione comunale e il Segretario Provinciale Territoriale di riferimento.

Art. 31.

Circoli ambientali

I circoli ambientali possono essere costituiti nell'ambito di settori professionali, tematici o associativi e operano esclusivamente nel loro ambito specifico. I circoli ambientali non esprimono linea politica territoriale. I soci dei circoli ambientali esercitano i diritti di cui al presente statuto presso il circolo territoriale di residenza. La domanda di costituzione di un circolo ambientale deve essere indirizzata al Segretario Territoriale Provinciale per ottenere il riconoscimento. Sul diniego alla costituzione del circolo ambientale si può presentare impugnazione al Segretario Regionale Territoriale.

Art. 32.

Le articolazioni territoriali internazionali e i circoli esteri

Italia del Meridione favorisce la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all'estero, or-

ganizza le proprie strutture negli altri Paesi, anche attraverso la cooperazione e collaborazione di fondazioni ed associazioni no profit.

Le articolazioni territoriali internazionali si obbligano a rispettare i principi e le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti, in conformità alla legge in vigore, al presente Statuto e al controllo espresso sullo Statuto medesimo dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

L'organizzazione degli Italiani all'estero sarà strutturata secondo lo schema delle ripartizioni territoriali individuate nell'articolo 2, ovvero: Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide; Ciascuna articolazione territoriale internazionale gode di autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge e ha libertà di iniziativa e di attività nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dall'Assemblea e dal Consiglio Federale.

In ogni Paese estero potranno essere costituiti dei circoli con almeno 20 iscritti. Ogni circolo provvederà ad eleggere un suo Presidente ed un direttivo composto da almeno 5 membri e a dotarsi di un regolamento organizzativo e di gestione amministrativa e contabile.

Art. 33.

Il movimento giovanile di Italia del Meridione All'interno delle strutture e delle articolazioni territoriali può essere costituito il movimento giovanile di Italia del Meridione.

Possono partecipare all'attività movimento giovanile gli iscritti e gli elettori che abbiano i requisiti anagrafici dai 16 ai 35 anni compiuti.

Il movimento giovanile di Italia del Meridione persegue i medesimi scopi di Italia del Meridione con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.

Il Segretario Federale provvederà a nominare un Coordinatore Federale del movimento giovanile di Italia del Meridione, il quale dovrà redigere uno schema di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

Art. 34.

Movimento Donne di Italia del Meridione All'interno delle strutture e delle articolazioni territoriali può essere costituito il movimento Donne di Italia del Meridione.

Possono partecipare al movimento Donne di Italia del Meridione tutte le iscritte di Italia del Meridione sia come tessere ordinarie che come socie sostenitrici.

Il movimento Donne di Italia del Meridione persegue i medesimi scopi di Italia del Meridione con particolare attenzione al mondo femminile, nell'ambito delle pari opportunità, della famiglia, del lavoro, dell'immigrazione.

Il Segretario Federale nomina il Coordinatore Federale del movimento Donne di Italia del Meridione, il quale dovrà redigere uno schema di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

TITOLO V

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE A ITALIA DEL MERIDIONE

Art. 35.

Iscrizione a Italia del Meridione

Possono iscriversi a Italia del Meridione tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto i 16 anni di età.

L'acquisizione della qualifica di socio di Italia del Meridione implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio della articolazione territoriale regionale che ha rilasciato la tessera, e viceversa.

Gli Italiani, che risultino iscritti nelle liti elettorali nazionali e all'AIRE, possono iscriversi a Italia del Meridione condividendone le finalità e lo Statuto e ciò implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio della articolazione territoriale internazionale che ha rilasciato la tessera, e viceversa.

I soci appartengono a due categorie differenti:

- soci ordinari militanti (S.O.M.);
- soci sostenitori.

I soci sostenitori sono tutti i sostenitori del Partito senza diritto di voto.

Con l'iscrizione a Italia del Meridione, i soci aderiscono al programma ed alle finalità post ideologiche e politiche ed accettano lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita di Italia del Meridione, svolgere con diligenza gli incarichi affidatogli, tenere una condotta morale e politica irreprensibile, concorrere con i propri mezzi a sostenere l'attività di Italia del Meridione, tenere un comportamento leale e corretto nei confronti degli altri soci, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun socio.

I minorenni possono ricoprire cariche affini alla loro età nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Il socio all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare alla sezione territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Federale. La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dal socio. L'elenco degli iscritti è trasmesso al competente organo di Italia del Meridione.

A ciascun socio è rilasciata una tessera emessa da Italia del Meridione nella quale dovrà essere specificato se trattasi di socio ordinario militante o di socio sostenitore. Le artico-

lazioni territoriali adottano esclusivamente la tessera di Italia del Meridione quale tessera sociale.

L'acquisizione e il mantenimento della qualifica di socio di Italia del Meridione e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale sono disciplinati in un apposito regolamento di Italia del Meridione.

Il socio deve osservare il Codice Etico di Italia del Meridione.

Al socio è fatto divieto essere iscritto ad altri partiti e/o movimenti politici e, in caso di loro elezione, lasciare la componente di Italia del Meridione ed iscriversi ad altre componenti e/o gruppi.

L'adesione a Italia del Meridione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 36.

Soci

I soci ordinari militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa di Italia del Meridione e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il codice etico approvato dal Consiglio federale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

Sia la prima tessera da socio ordinario militante che, in caso di rinnovo, le successive sono rilasciate dalla sezione territorialmente competente.

I requisiti e le modalità di acquisizione della qualifica di socio ordinario militante sono disciplinati dall'apposito regolamento di Italia del Meridione.

La qualifica di socio ordinario militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro partito o movimento politico non autorizzati dall'organo competente.

Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione da Italia del Meridione e dalla articolazione territoriale di riferimento per competenza territoriale.

I soci sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno di Italia del Meridione. La tessera da socio sostenitore può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno.

Art. 37.

Decadenza dei soci

La qualifica di associato si perde:

- per dimissioni rese per iscritto e comunicate al competente organo territoriale;
- per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione o di iscrizione ad altro partito;

- per espulsione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto delle procedure stabilite dagli organi di garanzia;

- per adozioni di comportamenti concludenti incompatibili con il permanere dei presupposti dell'adesione;

- per cancellazione dai libri sociali.

La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex socio o dei suoi eredi.

TITOLO VI

IL SISTEMA DI CONTROLLO E GARANZIA DI ITALIA DEL MERIDIONE E DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Art. 38.

Il controllo sugli organi di Italia del Meridione e delle articolazioni territoriali

Il controllo sugli organi delle delegazioni territoriali e delle articolazioni territoriali è fatto in conformità al principio secondo cui gli organi di livello superiore controllano gli organi di livello inferiore.

L'organo che esercita il controllo può deliberare l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo Statuto, ai regolamenti e alle linee d'azione di Italia del Meridione; nei casi più gravi, può essere decretato lo scioglimento dell'organo.

La revoca del segretario di una articolazione territoriale o di una delegazione territoriale, o lo scioglimento del direttivo di una delegazione territoriale sono deliberati dal competente organo di livello superiore, previo contraddittorio con la parte. In caso di delibera di revoca o di scioglimento dell'organo, deve contestualmente essere prevista, con efficacia immediata, la nomina di un commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire.

Il Consiglio Federale, su richiesta del Segretario federale, può sciogliere il consiglio direttivo regionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa, sostituendolo con un commissario federale. Tale deliberazione deve essere motivata e deve essere assunta con la maggioranza dei tre quinti dei membri del consiglio federale. L'Assemblea straordinaria di tale articolazione territoriale regionale dovrà tenersi entro il termine definito dal Consiglio Federale.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente il Consiglio Federale può deliberare l'esclusione della articolazione territoriale di Italia del Meridione qualora la articolazione territoriale regionale stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d'azione generale di Italia del Meridione e con quanto previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

In situazioni di particolare urgenza, compreso il caso di di-

missioni del segretario di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale o di dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio direttivo di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale, il segretario di livello superiore può nominare, con efficacia immediata, un commissario.

Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dall'apposito regolamento di Italia del Meridione, tutte le deliberazioni sono appellabili nei modi e nei termini previsti da apposito regolamento.

Il Consiglio Federale può agire, ai sensi del presente articolo, nei confronti di organi di qualsiasi livello.

Art. 39.

Il controllo sui soci di Italia del Meridione e delle articolazioni territoriali

Gli organi di Italia del Meridione e delle articolazioni territoriali vigilano sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente Statuto e degli statuti delle articolazioni territoriali.

I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei soci sono:

- il richiamo scritto;
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte;
- la revoca della qualifica di socio ordinario militante;
- l'espulsione da Italia del Meridione e dalla articolazione territoriale di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività di Italia del Meridione o della articolazione o ne compromettano l'immagine politica.

Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio di Italia del Meridione e della articolazione offrendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori.

Per gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività di Italia del Meridione o della articolazione territoriale si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica di Italia del Meridione o della articolazione territoriale, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

La candidatura del socio in una lista non autorizzata comprovata da documenti ufficiali o l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Italia del Meridione da parte di soci eletti alla carica di parlamentare, di europarlamentare e di consigliere, presidente di provincia e sindaco, comprovata da

documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali.

I provvedimenti disciplinari sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto.

Per tutti i provvedimenti disciplinari l'organo giudicante è il Comitato disciplinare e di garanzia.

Ogni organo collegiale può richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio iscritto al territorio di competenza relazionando per iscritto sulle motivazioni e i fatti utili al giudizio.

L'organo richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni tramite lettera raccomandata A.R. al socio interessato che potrà presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione secondo quanto previsto dalla norma regolamentare.

È facoltà del Comitato disciplinare e di garanzia comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto.

L'organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti e all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta.

L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

TITOLO VII

PRINCIPI GENERALI DELLE CARICHE ELETTIVE E PER COLORO CHE RICOPRONO CARICHE ELETTIVE

Art. 40.

Pari opportunità

Italia del Meridione promuove azioni volte a favorire pari opportunità nell'accesso alla composizione degli organi a qualsiasi livello ed alla formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali di ogni livello. Il Consiglio Federale delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.

Art. 41.

Incandidabilità

Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante.

Non possono essere candidati, inoltre, coloro che non assumono gli impegni previsti dal codice etico del partito e coloro che sono destinatari di una sanzione disciplinare che ne preclude la candidatura. Un apposito regolamento disciplinerà le varie fattispecie.

Art. 42.

Gratuità delle cariche di Italia del Meridione

Per tutte le cariche ricoperte all'interno di Italia del Meridione da parte dei soci e per le prestazioni fornite dai

soci non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto di Italia del Meridione nell'espletamento dell'incarico se autorizzate dal Tesoriere, documentate o forfettizzate in base ad un criterio di ragionevolezza.

Le risorse alle articolazioni territoriali regionali sono destinate secondo delibera del Consiglio Federale proporzionalmente al numero dei soci in regola sul territorio e sulla base delle esigenze e dei progetti territoriali.

Art. 43.

Candidature

Nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i Presidenti delle Regioni e per i Sindaci delle città metropolitane e delle Città capoluogo di Regione sono approvate dal Consiglio Federale.

Le candidature per le elezioni provinciali, e comunali sono approvate dai coordinamenti dei rispettivi livelli territoriali.

Le candidature vengono sottoposte agli organi di Italia del Meridione attraverso indicazioni degli organi territoriali. — Italia del Meridione prevede che le candidature per il Senato, Camera, Parlamento Europeo, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40%. Italia del Meridione si impegnerà a destinare il 10% delle risorse eventualmente spettanti, in base all'art.12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149 convertito nella legge 21 febbraio 2014, n.13 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne e dei giovani nella politica.

La selezione delle candidature si dovrà basare sulle qualità morali del candidato, sull'impegno profuso in Italia del Meridione, sul prestigio di cui godono e sulla parità dei generi.

Art. 44.

I doveri degli eletti

Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento di Italia del Meridione e della articolazione territoriale regionale.

Art. 45.

I gruppi parlamentari

I parlamentari espressi da Italia del Meridione si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Segretario Federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale.

L'adesione al gruppo Italia del Meridione da parte di eletti nelle liste di altri movimenti politici dovrà essere proposta dal gruppo parlamentare di Italia del Meridione ed approvata

dal Consiglio Federale, qualora sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.

Art. 46.

I gruppi consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i consiglieri eletti nelle liste di Italia del Meridione si costituiscono in gruppo, il cui capogruppo riferisce direttamente al Segretario regionale per quanto riguarda i consiglieri regionali. Si farà riferimento al Segretario provinciale per quanto riguarda i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 47.

Precedente Statuto de l'Italia del Meridione

Lo Statuto de l'Italia del Meridione del 12 marzo 2018 è integralmente sostituito dal presente.

Art. 48.

Potere regolamentare

Il Consiglio Federale qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto che una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente Statuto.

Art. 49.

Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del Codice Civile e, se compatibili, le norme del regolamento della Camera dei Deputati nazionale ed europea.

Il comparente mi consegna lo Statuto del movimento, con allegato il simbolo, e mi chiede di depositarlo nella raccolta degli atti di me notaio; indi, io notaio ricevo detto documento che viene allegato al presente atto sotto la **lettera "A"** omessane la lettura per espressa dispensa del comparente. Imposte e spese del presente atto sono a carico del comparente e del movimento politico solidalmente tra loro.

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11-ter della tabella e dell'art. 11 della tariffa, parte prima, allegate al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 27-ter della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Del presente atto, da me scritto in parte con sistema elettronico e completato a mano su otto fogli per ventinove pagine intere sin qui della presente, io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva, e con me Notaio lo sottoscrive alle ore tredici e minuti quaranta.

In originale sottoscritto: Vincenzo Castellano - Andrea Perrelli (l.s.)

Allegato.....*A*..... all'atto

Raccolta N. *1959*.....



h

A

ITALIA DEL MERIDIONE

SCHEMA DI STATUTO

Statuto del movimento politico "Italia del Meridione".

**STATUTO DI
ITALIA DEL MERIDIONE**

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1.

Costituzione e Finalità

È costituita, ai sensi dell'art. 49 della Costituzione e dell'art. 36 e ss del codice civile, Italia del Meridione, un movimento confederale in forma di associazione non riconosciuta che ha tra le principali finalità la creazione delle condizioni per la trasformazione pacifica dello Stato italiano in un moderno Stato federale, attraverso metodi democratici ed elettorali e la costituzione di un partito del territorio e per i territori.

Italia del Meridione ha il fine di attuare un programma politico ispirato ai principi di uguaglianza e delle pari opportunità, assicurando a tutti i livelli la presenza di entrambi i generi e il rispetto delle minoranze garantendone la tutela, ove presenti, con almeno una rappresentanza negli organi collegiali non esecutivi.

Il movimento persegue l'Unità Nazionale, ha spiccato carattere autonomista, federativo ed europeo.

Il movimento si pone al di fuori della rappresentanza centralistica per affermare il governo della democrazia partecipata.

Italia del Meridione si dichiara fuori da schemi ideologici per sostenere l'alta responsabilità della Politica come ideale di giustizia sociale contro ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, nel rispetto dei principi morali e dell'affermazione della cultura della legalità in ogni abito di attività, per il benessere di ognuno e la felicità di tutti.

Italia del Meridione ha come obiettivo la valorizzazione delle potenzialità dei Territori, favorendo la partecipazione degli individui alla progettualità dello sviluppo economico, civile, culturale. Il movimento reclama un impegno di responsabilità etica ad Amministratori, Lavoratori, Imprenditori e Associazioni che aderiscono al Progetto di un Partito finalizzato al Bene Comune.

Italia del Meridione eleva a principio della sua costituzione la lotta contro ogni discriminazione razziale per la salvaguardia del valore delle differenze di cultura.

Italia del Meridione contrasta la discriminazione di genere e ne promuove la cultura dell'alleanza di genere e di generazioni differenti.

Italia del Meridione condanna ogni forma di violenza.

Italia del Meridione si propone come scuola della cultura e di educazione politica al Bene Comune.

Art. 2.

Struttura organizzativa di Italia del Meridione

Italia del Meridione è una confederazione composta dalle articolazioni territoriali nazionali, costituite a livello regionale, provinciale o sovra-provinciale, e dalle articolazioni territoriali internazionali 

Il Consiglio Federale può, con apposita delibera, approvare la costituzione di altre articolazioni territoriali, riconoscendone ufficialmente l'adesione a Italia del Meridione. La definizione dei confini territoriali delle articolazioni spetta al Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale può deliberare, altresì, l'adesione a Italia del Meridione di altre associazioni, movimenti od organismi internazionali, in conformità a quanto previsto nel presente statuto, in un apposito regolamento dallo stesso deliberato.

Art. 3.

Simbolo e denominazione

Il simbolo di Italia del Meridione appartiene, ed è nella legittima disponibilità, di Italia del Meridione.

Il Simbolo, allegato in forma grafica al presente Statuto è costituito da un «Cerchio di colore azzurro, con all'interno: nella parte superiore la scritta in bianco Italia del Meridione, al centro la scritta, IdM con la "I" in verde contornata di bianco, la "d" in bianco, e la "M" in rosso contornata di bianco; tra la "I" e la "d" della scritta "IdM" è posizionata una banda tricolore a sinusoidale con il verde in alto, il bianco al centro e il rosso in basso».

Il Consiglio Federale concede, in conformità ad un apposito regolamento dallo stesso deliberato, l'utilizzo del simbolo alle articolazioni territoriali nazionali e internazionali regolarmente costituite ai sensi del presente Statuto e per il perseguimento delle finalità in questo indicate, fatto salvo quanto previsto di seguito per l'utilizzo del simbolo a fini elettorali. La concessione del simbolo può essere revocata dal Consiglio Federale.

Il simbolo è anche, tutto o in parte, contrassegno elettorale per le elezioni politiche ed europee. Limitatamente alle elezioni regionali e amministrative, l'articolazione territoriale può modificare il simbolo, in conformità a quanto indicato nel presente Statuto e dal regolamento approvato dal Consiglio Federale senza specifica autorizzazione da parte del Segretario Federale.

In assenza di apposito regolamento deliberato dal Consiglio Federale, l'utilizzo del simbolo da parte delle articolazioni territoriali per ogni singola elezione (politiche, europee, regionali e amministrative) deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Segretario Federale.

Tutti i simboli usati nel tempo da Italia del Meridione o dai movimenti (incluse le ar-

ticolazioni territoriali) in essa confluiti, o che in essa confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti sono di proprietà esclusiva di Italia del Meridione, fatta eccezione per quelli su cui verte un titolo di proprietà altrui.

La denominazione è «Italia del Meridione», in breve anche «IdM».

Art. 4.

Sede di Italia del Meridione

Italia del Meridione ha sede legale in Castrolibero (CS) alla Via G. Rossini n. 2.

Il Consiglio Federale può modificare la sede legale con apposita decisione non costituendo modifica del presente statuto.

Art. 5.

Soci Fondatori di Italia del Meridione

Sono Soci Fondatori di Italia del Meridione: Orlandino Greco, Marco Porcaro, Vincenzo Castellano e Santo Gagliardi come indentificati nell'Atto Costitutivo.

I Soci Fondatori possono partecipare a tutti gli Organismi Federali e Territoriali, con diritto di parola e senza diritto di voto.

I Soci Fondatori possono ricoprire altre cariche, all'interno di Italia del Meridione, nel qual caso non perdono il titolo di soci fondatori ma si atterranno alle regole Statutarie in base alla carica ricoperta.

Art. 6.

Riservatezza e protezione dei dati personali

Gli organi direttivi favoriscono la costante partecipazione attiva dei singoli componenti all'attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico, nel rispetto della vita privata e dei diritti alla riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa in materia e del-

le direttive del Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le eventuali future modifiche della disciplina dettata dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Il Consiglio Federale con apposito atto di designazione nomina il Responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 7.

Adesioni ad altre Associazioni

Al fine di promuovere la partecipazione dell'associazionismo, il Consiglio Federale, su proposta del Segretario Federale può deliberare l'adesione e/o federazione di Italia del Meridione ad altre associazioni od organizzazioni nazionali o internazionali che si ispirano ad ideali pienamente conformi a quelli di Italia del Meridione, garantendo la partecipazione alla vita del movimento stabilendo forme di consultazioni costanti.

Le associazioni devono essere costituite secondo la normativa vigente in materia di *no profit* e impresa sociale e, in particolare, in conformità a quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

La presentazione della domanda di adesione a Italia del Meridione da parte di associazioni deve contenere una relazione sul progetto politico dell'ente che illustri la convergenza di questo con i principi e le finalità di Italia del Meridione e in quali settori di attività si voglia concretizzare l'azione associativa.

Art. 8.

Scioglimento di Italia del Meridione

Italia del Meridione ha durata illimitata.

Lo scioglimento di Italia del Meridione può essere deliberato dall'Assemblea, ordinaria o straordinaria, con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti. In caso di scioglimento di Italia del Meridione, per qualunque

causa, vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 9.

Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative

La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto delle norme di legge.

Le cariche elettive relative al candidato sindaco e alla collegata lista riferita a comuni e città non capoluogo di provincia, nonché le cariche elettive riferite ai consiglieri provinciali, vengono proposte dalle sezioni comunali competenti, e ratificate dalla relativa direzione provinciale.

Le cariche elettive relative al candidato sindaco e alla lista collegata, riferita a città capoluogo di provincia e al candidato presidente di provincia e la lista dei candidati consiglieri provinciali, vengono proposte dalla direzione provinciale competente, e ratificate dalla relativa articolazione territoriale regionale.

Le cariche elettive relative al candidato sindaco e alla collegata lista riferita a città capoluogo di regione, nonché quelle a candidato governatore e alle collegate liste vengono proposte dall'articolazione territoriale regionale e ratificate dal Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste relative alle consultazioni elettorali politiche ed europee.

TITOLO II ORGANI DI ITALIA DEL MERIDIONE

Art. 10. *Organi Federali*

Sono organi Federali di Italia del Meridione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Federale;
- il Segretario Federale;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- la Direzione Federale;
- il Comitato Disciplinare e di Garanzia (Collegio dei Probiviri);
- la Segreteria Politica;
- il Comitato di Controllo sull'Amministrazione;

Art. 11. *L'Assemblea*

L'Assemblea è l'organo rappresentativo di tutti i soci di Italia del Meridione ed è competente per le modifiche del presente Statuto. Esso stabilisce la linea politica e programmatica del movimento e valuta le attività svolte dalle articolazioni territoriali.

L'Assemblea è convocata dal Segretario Federale in via ordinaria ogni 5 (cinque) anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale o su richiesta del Segretario Federale. Il Consiglio Federale stabilisce il luogo, la data, l'ordine del giorno ed i necessari regolamenti.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento assembleare e approvato dal Consiglio Federale

su proposta del Segretario Federale ovvero da comitato da questi nominato.

Partecipano all'Assemblea, con diritto di intervento e di voto, oltre ai membri di diritto, tutti i soci personalmente, i delegati espressi dalle Assemblee delle rispettive articolazioni territoriali.

Art. 12. *Elezioni da parte dell'Assemblea*

L'Assemblea elegge:

- il Presidente;
- il Segretario Federale;
- il Tesoriere;
- 3 membri del Consiglio Federale.
- il Comitato Disciplinare e di Garanzia (Collegio dei Probiviri).

Art. 13. *I delegati dell'Assemblea*

Il Consiglio Federale determina il numero totale dei delegati dell'Assemblea. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra le varie articolazioni territoriali che abbiano almeno 50 soci ordinari militanti, in numero di almeno tre delegati per ogni 50 iscritti in regola nell'anno precedente, con arrotondamento per eccesso.

Sono membri di diritto e votanti:

- il Segretario Federale;
- il Presidente;
- i membri del Consiglio Federale;
- i Segretari delle articolazioni territoriali;
- gli Europarlamentari;
- i Parlamentari;
- i Presidenti delle Regioni;
- i Consiglieri Regionali;
- i Presidenti delle Provincie;
- i Sindaci delle città Metropolitane;
- I Sindaci dei Comuni.

Il Consiglio Federale ha la facoltà di concedere e regolamentare l'uso delle deleghe di funzione interne a Italia del Meridione.

Art. 14.

Il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale determina l'azione generale di Italia del Meridione in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dall'Assemblea.

Dura in carica 5 (cinque) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri.

Il Consiglio Federale viene convocato dal Presidente, d'intesa con il Segretario Federale, che lo presiede e ne stabilisce l'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Federale è composto da:

- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- i Segretari delle Articolazioni Territoriali;
- un membro ogni 250 soci ordinari militanti, per ogni articolazione territoriale regionale;
- i tre membri eletti dall'Assemblea;
- gli Europarlamentari eletti di Italia del Meridione;
- i Parlamentari eletti di Italia del Meridione;
- gli eletti di Italia del Meridione nei Consigli Regionali;
- Il Coordinatore del movimento giovanile di Italia del Meridione;
- Il Coordinatore del movimento donne di Italia del Meridione;
- i Soci Fondatori di Italia del Meridione in base all'art. 5.

Partecipano, con il solo diritto di intervento, purché in regola con le norme sul tes-

seramento, i vicesegretari federali e i membri della Segreteria Politica.

Italia del Meridione tutela, negli organi collegiali, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze attraverso l'adozione di sistemi proporzionali di elezione.

I Segretari delle articolazioni territoriali in caso di impedimento a partecipare alle sedute del Consiglio Federale, potranno farsi sostituire dai rispettivi vicesegretari territoriali con diritto di intervento e di voto.

Il Consiglio Federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Segretario Federale vale doppio.

Con apposita delibera, il Consiglio Federale può estendere la partecipazione alle proprie riunioni anche ad altri appartenenti di Italia del Meridione, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici per la trattazione di argomenti specifici. La partecipazione potrà essere in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori senza diritto di voto. Tale delibera è revocabile dal Consiglio Federale.

Art. 15.

Competenze del Consiglio Federale

È di competenza del Consiglio Federale:

- a) deliberare su tutte le questioni di maggiore importanza che non siano demandate, per legge o per Statuto, ad altri organi;
- b) deliberare sul programma politico del Partito;
- c) stabilire l'importo delle quote associative;
- d) convocare l'Assemblea approvandone il regolamento;
- e) nominare il Comitato di Controllo sull'Amministrazione;

f) approvare, nei termini di legge, il bilancio preventivo, consuntivo e il rendiconto di Italia del Meridione predisposto dal Tesoriere;

g) nominare il Responsabile dei Dati Personali (RdP);

h) costituire una Commissione statuto e regolamenti;

i) approvare i regolamenti di Italia del Meridione;

j) vigilare sul comportamento politico delle articolazioni territoriali;

k) costituire fondazioni, anche ai sensi della legge sui finanziamenti dei partiti, sempreché conformi al presente Statuto;

l) commissariare le articolazioni territoriali nazionali e internazionali;

m) approvare il Codice Etico.

È organo di appello per i soci ordinari militanti colpiti da provvedimenti disciplinari emanati dal Comitato Disciplinare e di garanzia.

In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio Federale delibera la composizione delle liste, sentito il parere dei Segretari Regionali e delibera, altresì, gli eventuali accordi elettorali con altre liste.

In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con le altre liste.

Il Consiglio Federale ratifica le deliberazioni delle direzioni regionali relative al candidato governatore, alle liste per le elezioni regionali, al candidato sindaco per le città capoluogo di regione e alle relative liste.

Il Consiglio Federale si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il membro eletto al Consiglio Federale che, senza giustificato motivo, risulta assente

a tre riunioni consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio Federale e viene sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultima Assemblea. Analogamente si provvederà alla sostituzione del membro decaduto o deceduto.

Le dimissioni contemporanee di almeno la metà dei membri del Consiglio Federale comportano la convocazione automatica dell'Assemblea straordinaria, entro 120 (centoventi) giorni dall'evento. In questa fase i poteri e le competenze del Consiglio Federale vengono assunte dal Segretario Federale o, in caso di impedimento o dimissioni di quest'ultimo, dal vicesegretario più anziano. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Federale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Art. 16.

Il Segretario Federale

Il Segretario Federale è il rappresentante legale di Italia del Meridione e la rappresenta di fronte a terzi per questioni di carattere politico ed elettorale. Il Segretario Federale è autorizzato a presentare querele, attivare giudizi in sede civile e penale e svolgere ogni e qualsivoglia attività, che lo stesso riterrà utile, in favore di Italia del Meridione davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale. Il Segretario Federale, ai soli fini statuari, elegge domicilio legale presso la sede legale di Italia del Meridione.

Ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi di Italia del Meridione. Esegue e coordina le direttive dell'Assemblea dando attuazione alla linea politica e programmatica di Italia del Meridione; nomina, convoca e presiede la Direzione Federale e la Segreteria Politica, ne coordina le attività, riferendo al Consiglio Federale stesso ogni qualvolta ne sia richiesto. In caso di assenza, delega uno dei due Vice-

segretari a presiedere in sua vece. Su delibera del Consiglio Federale, egli può delegare altri membri del consiglio stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale. Ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria di Italia del Meridione, ove non attribuiti ad altri organi.

Il Segretario dura in carica cinque (5) anni. Egli nomina e revoca la Direzione Federale, i due Vicesegretari, la Segreteria Politica, il Coordinatore del movimento giovanile di Italia del Meridione, il Coordinatore del movimento Donne di Italia del Meridione.

Ratifica le decisioni del Consiglio Federale, sui programmi e le liste elettorali per le elezioni al Parlamento italiano.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Consiglio Federale nomina a maggioranza semplice il Segretario Federale *pro tempore*, preferibilmente scegliendo tra i due Vicesegretari, il quale convoca l'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Segretario Federale. L'Assemblea straordinaria deve comunque tenersi entro 120 (centoventi, giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario Federale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Federale stesso.

Art. 17.

Il Presidente

Il Presidente è il garante dell'unità di Italia del Meridione e promuove, con ogni idoneo mezzo, la sua identità valoriale. Convoca e presiede il Consiglio Federale. È membro di diritto, altresì, del Comitato disciplinare e di Garanzia (collegio dei probiviri) e della Segreteria Politica. Il Presidente sostituisce il Segretario Federale per sua delega, dimissioni o impedimento.

In caso di impedimento, dimissioni o decesso del Presidente, il Consiglio Federale nomina un Presidente *pro tempore* che verrà

ad essere sostituito alla prima Assemblea utile.

Art. 18.

Il Tesoriere

La gestione amministrativa ed economico-finanziaria di Italia del Meridione spetta al Tesoriere. È eletto dall'Assemblea e deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge per gli esponenti bancari e di requisiti di professionalità coerenti con la natura e la complessità dell'incarico, preferibilmente tra persone che abbiano maturato un'esperienza di almeno tre anni attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso enti *no profit*, enti pubblici o imprese anche individuali ovvero di attività professionali o di insegnamento in ambito analogo ovvero di cariche elettive in materia di economia, finanza e bilancio.

Il Tesoriere dura in carica cinque (5) anni e, in ogni caso, fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al quinto anno. L'incarico è rinnovabile una sola volta.

Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Consiglio Federale designa un tesoriere che rimane in carica fino alla successiva elezione del nuovo Tesoriere.

Il Tesoriere partecipa con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Federale

Il Tesoriere ha la responsabilità, della gestione amministrativa, contabile, economico finanziaria e patrimoniale, nei limiti della quale a lui è attribuita la legale rappresentanza di Italia del Meridione negli atti in giudizio. Negli stessi limiti esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, assicurando il rispetto del principio di economicità, dell'equilibrio finanziario tra entrate e spese e del limite massimo di ricorso all'indebitamento pari al 60% (sessanta per

cento), del totale delle attività dello stato patrimoniale.

Il Tesoriere, nel rispetto delle linee guida assunte dal Consiglio Federale, decide:

- l'ammontare della spesa per le campagne elettorali;
- la possibile erogazione di apporti a favore di una o più articolazione territoriale regionale e alle delegazioni territoriali.

Il Tesoriere decide inoltre su:

- l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali (ove del caso mediante utilizzo di un sistema di *cash pooling* tra i conti correnti riferiti alle singole entità associate), nonché le richieste di fidejussioni sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi;
- la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
- la sottoscrizione di mandati di pagamento;
- l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
- la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
- la gestione della contabilità di Italia del Meridione, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
- svolge l'attività negoziale necessaria al conseguimento degli scopi statuari, stipulando, tra l'altro, contratti per forniture di beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori e opere nonché contratti di locazione anche finanziaria, e acquistando e alienando beni mobili, mobili registrati ed immobili; effettua pagamenti ed incassa crediti;

- le convenzioni con enti locali territoriali per l'uso di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012;
- la consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristi;
- se investire in titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea;
- la direzione, il coordinamento e il controllo delle attività e le operazioni di gestione;
- l'implementazione del sistema di controlli interni secondo le linee guida approvate dal Consiglio Federale; a tal fine fissa i criteri generali di corretta gestione informandosi ai principi di tracciabilità e documentabilità delle operazioni, di inerzia e congruità delle spese e di integrità dei profili reputazionali delle controparti, nonché di prevenzione dei conflitti di interesse; adotta ed efficacemente attua ed aggiorna tutte le misure e le procedure di controllo interno necessarie ad assicurare la conformità della gestione economico finanziaria e patrimoniale alla legge ed al presente Statuto;
- la predisposizione dei piani annuali di equa ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, da destinare anche alle articolazioni territoriali, secondo i principi e i criteri determinati dal Consiglio Federale;
- gestisce, secondo le istruzioni dell'Assemblea, i fondi destinati a finanziare le spese per campagne



elettorali e predispone le relative rendicontazioni;

- ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Il Tesoriere controlla l'intero *iter* amministrativo e può accedere a tal fine alla documentazione bancaria e contabile delle articolazioni territoriali nazionali e estere.

È vietato al Tesoriere investire le disponibilità liquide derivanti da contributi privati o pubblici in strumenti finanziari diversi da titoli di debito emessi da Stati membri dell'Unione Europea. È altresì, vietato al Tesoriere prendere in locazione o acquistare a titolo oneroso beni immobili di persone fisiche che in Italia del Meridione siano state elette al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ai consigli regionali o ai consigli provinciali o alla carica di sindaco. Il medesimo divieto si intende esteso agli immobili di società possedute o partecipate dalle medesime persone fisiche o da loro familiari.

A norma dell'art. 6-bis della legge n. 157/1999, il Tesoriere risponde verso i creditori personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto di Italia del Meridione solo qualora abbia agito con dolo o colpa grave. Risponde del suo operato verso Italia del Meridione secondo le norme del mandato. È tenuto ad adempiere i doveri a lui imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dell'incarico e dalle competenze a lui specificatamente attribuite e deve fare tutto quanto è in suo potere per impedire il compimento di fatti pregiudizievoli di cui sia a conoscenza ovvero per eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Il Tesoriere è competente dei rapporti istituzionali con la "*Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*" per le materie di sua competenza e di cui al presente articolo e, anche di concerto con la Commissione Statuto, regolamenti e tesseramenti, provvede

a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicità del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. Egli è competente a ricevere le comunicazioni della *Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici*, inclusi gli inviti a sanare eventuali irregolarità contabili e inottemperanze ad obblighi di legge.

Il Tesoriere Federale può richiedere, al Consiglio Federale, l'istituzione di un Comitato Amministrativo costituito da un numero massimo di 5 (cinque) membri che lo coadiuvi nella gestione dell'Amministrazione finanziaria e contabile di Italia del Meridione per tutti i livelli statutari.

Art. 19.

La Direzione Federale

La Direzione Federale è composta da minimo di 8 (otto) membri ad un massimo di venti (20) membri, di cui due Vicesegretari, nominati dal Segretario Federale.

Il Segretario Federale, all'atto di nomina, definisce il mandato di ciascun componente della Direzione Federale attribuendogli la responsabilità e il coordinamento di un dipartimento.

La Direzione Federale, congiuntamente con il Segretario Federale è l'organo esecutivo del Consiglio Federale.

La Direzione Federale si riunisce su convocazione del Segretario Federale, che la presiede, almeno una volta ogni tre mesi, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei suoi membri.

Il Segretario Federale, se ne ravvisa la necessità, può invitare a partecipare alle riunioni della Direzione Federale altre persone, anche non soci ordinari militanti di Italia del Meridione.

Il Segretario Federale, nella individuazione dei componenti della Direzione Federa-

le, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione garantisce:

- a) l'uguaglianza di tutti gli aderenti;
- b) il rispetto della parità di genere;
- c) le pari dignità di tutte le condizioni personali, come l'età, il credo religioso, l'orientamento sessuale, l'origine etnica, le disabilità;
- d) il rispetto delle minoranze e i diritti degli aderenti.

All'interno della Direzione Federale il Segretario Federale costituisce, individuandone il Responsabile, l'ufficio di coordinamento territoriale e legislativo federale che ha il compito di coordinare l'azione generale di Italia del Meridione sotto il profilo organizzativo.

Il Responsabile dell'ufficio di coordinamento territoriale e legislativo federale può partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Federale, ai lavori dei consigli direttivi regionali e degli organi delle delegazioni territoriali.

L'individuazione dei Dipartimenti, il funzionamento degli stessi, le modifiche e la loro soppressione sono di esclusiva competenza del Segretario Federale che dovrà predisporre apposito regolamento di concerto con la Commissione Statuto, regolamenti e tesseramento se costituita dal Consiglio Federale.

Art. 20.

Comitato Disciplinare e di Garanzia (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia. Esso è composto da numero minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea.

All'atto di nomina l'Assemblea individua il numero dei membri del Collegio dei Probiviri ed eventuali sostituti.

Il Collegio dei Probiviri è titolare del potere di comminare sanzioni derivanti dalle

violazioni allo Statuto, nonché del Codice Etico. Il Collegio dei Probiviri può adottare provvedimenti appresso indicati. Il procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri è improntato al rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela del contraddittorio e del diritto di difesa. Le decisioni vengono depositate presso la segreteria del Collegio e ciascun iscritto può prenderne visione.

I componenti restano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno un Presidente ed un Segretario ed è competente a giudicare, sulle seguenti materie:

a) infrazioni disciplinari commesse dagli iscritti di Italia del Meridione;

b) ricorsi relativi all'osservanza delle regole di funzionamento di Italia del Meridione previste dal presente Statuto e dal Codice etico;

c) osservanza delle regole dettate dal presente Statuto sulla costituzione e regolamentazione delle strutture di Italia del Meridione;

d) controversie relative all'assunzione e/o alla perdita dello status di elettore o di iscritto, nonché alla decadenza da tale qualifica a seguito del mancato versamento della relativa quota o per altre gravi violazioni;

e) determinazioni di scioglimento e/o commissariamento adottate nei confronti degli organismi di Italia del Meridione di ogni ordine e grado;

In sede di nomina, i componenti del Collegio non devono rivestire alcuna carica all'interno di qualsiasi organo di Italia del Meridione.

Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Collegio dei probiviri è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica di Italia del Meridione.

I ricorsi e le istanze devono essere presentati per iscritto. L'istante può chiedere di essere ascoltato dal Collegio.

Art. 21.

Decisioni del Collegio dei Probiviri. Impugnazione, dimissioni o impedimento permanente

Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza con l'intervento di almeno 3 (tre) membri entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso. Decorso detto termine, il procedimento si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il provvedimento assunto dal Collegio dei Probiviri è definitivo.

In caso di dimissioni o impedimento permanente di uno del Collegio dei Probiviri, questi viene sostituito con le medesime modalità che presiedono alla nomina dei suoi componenti.

Art. 22.

Segreteria Politica

La Segreteria Politica è l'organo collegiale che collabora a stretto contatto con il Segretario Federale; ha funzioni esecutive sui compiti e le mansioni legate alla figura del Segretario Federale. Può essere formata da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti, oltre al Segretario Federale.

Il Segretario Federale nomina e revoca i membri della Segreteria Politica.

La Segreteria Politica è convocata dal Segretario Federale ed è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.

Art. 23.

Comitato di Controllo sull'Amministrazione

Il Comitato di Controllo sull'Amministrazione è un organo di controllo autonomo ed indipendente. È composto da numero 3 (tre) membri effettivi e da numero 2 (due) supplenti dotati di idonei requisiti di professionalità e competenza e nominati dal Consiglio Federale su designazione del Presidente. Il Comitato di controllo sull'Amministrazione nomina al suo interno un Presidente e i suoi membri possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli organi Statutari nei casi in cui ricevano la relativa convocazione. Dura in carica per 5 (cinque) esercizi ed in ogni caso fino alla data di approvazione del rendiconto relativo al quinto anno. L'incarico è rinnovabile una sola volta. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi.

Il Comitato di controllo sull'Amministrazione vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di trasparenza informativa e di correttezza formale, sostanziale e procedurale della gestione economico finanziaria e patrimoniale, ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento.

I poteri e le responsabilità, le riunioni e le deliberazioni, sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile e sul collegio sindacale delle società per azioni in quanto compatibili. La relazione sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, con eventuali osservazioni e proposte in ordine al rendiconto di esercizio ed alla sua approvazione, vengono verbalizzate in apposito libro e in allegato al rendiconto da approvare.

I componenti non possono rivestire altre cariche all'interno di Italia del Meridione.

Il Comitato di Controllo sull'Amministrazione, qualora rilevi fatti censurabili, li denuncia al Consiglio Federale, perché quest'ultimo possa adottare gli opportuni provvedimenti.

All'atto della nomina il compenso, se dovuto, è stabilito dal Consiglio Federale.

Art. 24.

Il responsabile del trattamento dei dati personali

Il responsabile del trattamento dei dati personali assicura il rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali in piena conformità alle normative vigenti in tema di riservatezza dei dati personali in possesso di Italia del Meridione e delle articolazioni territoriali, in particolare con riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

La nomina del responsabile del trattamento dei dati personali spetta al Consiglio Federale.

TITOLO III

PATRIMONIO E RENDICONTO DI ITALIA DEL MERIDIONE

Art. 25.

Patrimonio di Italia del Meridione

Italia del Meridione non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento di Italia del Meridione ne costituisce il suo patrimonio.

Art. 26.

Entrate

Le entrate di Italia del Meridione sono costituite:

- dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni;
- da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore di Italia del Meridione;
- da contribuzioni volontarie di cittadini ed aziende, in base alla normativa vigente;
- dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti; dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge, fatta salva rinuncia o diversa deliberazione del Consiglio Federale che ne determina la suddivisione;

Le risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

Le risorse sono ripartite fra Italia del Meridione, le articolazioni territoriali e le delegazioni territoriali. I criteri di ripartizione sono determinati dal Tesoriere nel rispetto delle linee guida assunte dal Consiglio Federale.

Sono destinati alle articolazioni territoriali e alle delegazioni territoriali, qualora da esse raccolti, i proventi di manifestazioni o partecipazioni, le donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

Art. 27.

Uscite

Le spese di Italia del Meridione sono le seguenti:

- spese generali di Italia del Meridione;
- apporti che il Tesoriere delibera di destinare alle articolazioni territoriali e alle delegazioni territoriali;
- spese per il personale;

- spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- spese per le campagne elettorali;
- sovvenzioni a sostegno di altre associazioni, movimenti autonomisti;
- spese connesse alle finalità di cui all'art. 1 del presente Statuto a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche;
- spese per promuovere la parità dei generi nella partecipazione alla politica;
- spese per Scuole di formazione politica dei militanti;
- spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;
- spese per finalità sociali;
- spese di rappresentanza.
- altre spese che si rendono necessarie per le finalità di Italia del Meridione.

Art. 28.

Rendiconto di Italia del Meridione, bilancio preventivo, consuntivo e consolidamento dei bilanci

Ciascun esercizio della gestione economico finanziaria dura un anno, con inizio 1° gennaio e termine 31 dicembre. Il Tesoriere, entro i 4 (quattro) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, redige il rendiconto di Italia del Meridione, in conformità alla disciplina legale applicabile, e lo trasmette al Consiglio Federale.

Il Consiglio Federale approva il rendiconto predisposto dal Tesoriere.

Ai fini del consolidamento dei bilanci, previsto dalla normativa in materia, al rendiconto di Italia del Meridione sono allegati i bilanci delle sedi territoriali estere, nonché quelli delle fondazioni e associazioni, la com-

posizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni del Consiglio Federale di Italia del Meridione. Detti bilanci e/o rendiconti consuntivi devono essere trasmessi al Tesoriere entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento o nel diverso termine stabilito dal Tesoriere e comunicato con congruo preavviso. In caso di inosservanza, il Tesoriere sollecita la trasmissione fissando un termine per adempiervi e qualora l'inerzia persista promuove l'adozione dei provvedimenti del caso, inclusi commissariamenti, deferimenti disciplinari e revoche di nomine di organi di fondazioni e associazioni cui Italia del Meridione abbia concorso con proprie deliberazioni. Il Tesoriere provvede al recupero, nei confronti dei responsabili, delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo di redazione del bilancio consuntivo non trasmesso, anche qualora, per ragioni di urgenza, abbia dovuto avvalersi di un professionista o di una società di servizi professionali.

Il Tesoriere, entro il 31 ottobre di ogni anno predispose il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione al Consiglio Federale.

TITOLO IV

LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI REGIONALI E LE RELATIVE DELEGAZIONI TERRITORIALI, LE ARTICOLAZIONI INTERNAZIONALI, IL MOVIMENTO GIOVANILE DI ITALIA DEL MERIDIONE, IL MOVIMENTO DONNE DI ITALIA DEL MERIDIONE

Art. 29.

Le articolazioni territoriali regionali e le delegazioni territoriali

Le articolazioni territoriali regionali si obbligano a rispettare i principi e le norme del

ve

presente Statuto e dei relativi regolamenti, in conformità alla legge in vigore, al presente Statuto e al controllo espresso sullo Statuto medesimo dalla commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Il Consiglio Federale esprime un parere, non vincolante, sul testo dei regolamenti e sulle relative modifiche. I regolamenti delle articolazioni territoriali regionali sono approvati dai relativi consigli direttivi regionali.

Ciascuna articolazione territoriale regionale gode di autonomia organizzativa e gestionale nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge e ha libertà di iniziativa e di attività nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dall'Assemblea e dal Consiglio Federale.

Le articolazioni territoriali regionali devono prevedere come propri organi una Assemblea, una Direzione Regionale, un segretario, una segreteria politica.

Ogni articolazione territoriale regionale può articolarsi al suo interno in delegazioni provinciali e comunali.

La delegazione provinciale è l'organo che coordina l'attività delle sezioni comunali. La sua competenza territoriale coincide di norma con quella della provincia istituzionale. In casi particolari, la direzione regionale potrà deliberare l'istituzione di aree provinciali all'interno della medesima provincia istituzionale. L'istituzione di una nuova delegazione provinciale deve essere deliberata dal direttivo regionale.

La delegazione comunale è l'organo territoriale di base per la realizzazione e diffusione dei programmi di Italia del Meridione e della relativa articolazione territoriale regionale. La competenza territoriale della delegazione coincide, solitamente, con quella del comune. La direzione provinciale potrà estendere la competenza territoriale e di tessera-

mento ai comuni limitrofi privi di delegazione comunale.

Ciascuna delegazione è rappresentata dal rispettivo segretario e retta da un direttivo provinciale e comunale, eletti attraverso assemblee degli iscritti di quella sezione o area.

L'organizzazione, le competenze e le funzioni delle delegazioni provinciali, comunali o di eventuali gruppi di lavoro sono disciplinate da appositi regolamenti.

Nelle articolazioni territoriali regionali il cui territorio coincide con una sola provincia, le competenze al livello cui territorio coincide con una sola provincia, sono assunte direttamente dalla articolazione territoriale regionale.

Art. 30.

Circoli Cittadini

I soci di Italia del Meridione possono costituire circoli cittadini su base territoriale. I circoli costituiscono la struttura di base di Italia del Meridione.

I circoli cittadini sono organismi politici autonomi sul territorio, non possono impegnare giuridicamente Italia del Meridione né rappresentarlo nei confronti dei terzi. I circoli cittadini partecipano alle attività dei coordinamenti territoriali attraverso, almeno, un proprio delegato.

La costituzione di un nuovo circolo cittadino può essere promossa da un numero minimo di 10 (dieci) soci, in regola con i versamenti dovuti a Italia del Meridione o secondo norme statutarie che prevedano la democraticità dell'organizzazione, l'osservanza dei valori predicati da Italia del Meridione.

Ogni circolo cittadino ha un commissario nominato dal Segretario Provinciale Territoriale in cui dichiara di avere la sede il circolo cittadino.

Il circolo cittadino, indica la linea politica e le candidature più opportune per la parteci-

pazione alle elezioni dei Comuni di loro competenza e dove svolgono il proprio compito, d'intesa con la delegazione comunale e il Segretario Provinciale Territoriale di riferimento.

Art. 31.
Circoli ambientali

I circoli ambientali possono essere costituiti nell'ambito di settori professionali, tematici o associativi e operano esclusivamente nel loro ambito specifico. I circoli ambientali non esprimono linea politica territoriale. I soci dei circoli ambientali esercitano i diritti di cui al presente statuto presso il circolo territoriale di residenza. La domanda di costituzione di un circolo ambientale deve essere indirizzata al Segretario Territoriale Provinciale per ottenere il riconoscimento. Sul diniego alla costituzione del circolo ambientale si può presentare impugnazione al Segretario Regionale Territoriale.

Art. 32.
Le articolazioni territoriali internazionali e i circoli esteri

Italia del Meridione favorisce la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture negli altri Paesi, anche attraverso la cooperazione e collaborazione di fondazioni ed associazioni *no profit*.

Le articolazioni territoriali internazionali si obbligano a rispettare i principi e le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti, in conformità alla legge in vigore, al presente Statuto e al controllo espresso sullo Statuto medesimo dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

L'organizzazione degli Italiani all'estero sarà strutturata secondo lo schema delle ripar-

tizioni territoriali individuate nell'articolo 2, ovvero: Europa; America Meridionale; America Settentrionale e Centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Ciascuna articolazione territoriale internazionale gode di autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge e ha libertà di iniziativa e di attività nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dall'Assemblea e dal Consiglio Federale.

In ogni Paese estero potranno essere costituiti dei circoli con almeno 20 iscritti. Ogni circolo provvederà ad eleggere un suo Presidente ed un direttivo composto da almeno 5 membri e a dotarsi di un regolamento organizzativo e di gestione amministrativa e contabile.

Art. 33.
Il movimento giovanile di Italia del Meridione

All'interno delle strutture e delle articolazioni territoriali può essere costituito il movimento giovanile di Italia del Meridione.

Possono partecipare all'attività movimento giovanile gli iscritti e gli elettori che abbiano i requisiti anagrafici dai 16 ai 35 anni compiuti.

Il movimento giovanile di Italia del Meridione persegue i medesimi scopi di Italia del Meridione con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.

Il Segretario Federale provvederà a nominare un Coordinatore Federale del movimento giovanile di Italia del Meridione, il quale dovrà redigere uno schema di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

Art. 34.

Movimento Donne di Italia del Meridione

All'interno delle strutture e delle articolazioni territoriali può essere costituito il movimento Donne di Italia del Meridione.

Possono partecipare al movimento Donne di Italia del Meridione tutte le iscritte di Italia del Meridione sia come tesserate ordinarie che come socie sostenitrici.

Il movimento Donne di Italia del Meridione persegue i medesimi scopi di Italia del Meridione con particolare attenzione al mondo femminile, nell'ambito delle pari opportunità, della famiglia, del lavoro, dell'immigrazione.

Il Segretario Federale nomina il Coordinatore Federale del movimento Donne di Italia del Meridione, il quale dovrà redigere uno schema di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

TITOLO V

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE A ITALIA DEL MERIDIONE

Art. 35.

Iscrizione a Italia del Meridione

Possono iscriversi a Italia del Meridione tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto i 16 anni di età.

L'acquisizione della qualifica di socio di Italia del Meridione implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio della articolazione territoriale regionale che ha rilasciato la tessera, e viceversa.

Gli Italiani, che risultino iscritti nelle liti elettorali nazionali e all'AIRE, possono iscriversi a Italia del Meridione condividendone le finalità e lo Statuto e ciò implica automaticamente l'acquisizione della qualifica di socio della articolazione territoriale internazionale che ha rilasciato la tessera, e viceversa.

I soci appartengono a due categorie differenti:

- soci ordinari militanti (S.O.M.);
- soci sostenitori.

I soci sostenitori sono tutti i sostenitori del Partito senza diritto di voto.

Con l'iscrizione a Italia del Meridione, i soci aderiscono al programma ed alle finalità post-ideologiche e politiche ed accettano lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita di Italia del Meridione, svolgere con diligenza gli incarichi affidatogli, tenere una condotta morale e politica irreprensibile, concorrere con i propri mezzi a sostenere l'attività di Italia del Meridione, tenere un comportamento leale e corretto nei confronti degli altri soci, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun socio.

I minorenni possono ricoprire cariche affini alla loro età nel rispetto delle prescrizioni di legge.

Il socio all'atto dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, deve versare alla sezione territorialmente competente la quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Federale. La quota è intrasmissibile e deve essere versata direttamente dal socio. L'elenco degli iscritti è trasmesso al competente organo di Italia del Meridione.

A ciascun socio è rilasciata una tessera emessa da Italia del Meridione nella quale dovrà essere specificato se trattasi di socio ordinario militante o di socio sostenitore. Le articolazioni territoriali adottano esclusivamente la tessera di Italia del Meridione quale tessera sociale.

L'acquisizione e il mantenimento della qualifica di socio di Italia del Meridione e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale sono disciplinati in un apposito regolamento di Italia del Meridione.

Il socio deve osservare il Codice Etico di Italia del Meridione.

Al socio è fatto divieto essere iscritto ad altri partiti e/o movimenti politici e, in caso di loro elezione, lasciare la componente di Italia del Meridione ed iscriversi ad altre componenti e/o gruppi.

L'adesione a Italia del Meridione vale quale autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 36. ***Soci***

I soci ordinari militanti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa di Italia del Meridione e della articolazione territoriale regionale di riferimento per competenza territoriale e di rispettare il codice etico approvato dal Consiglio federale. Essi godono del diritto di intervento, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

Sia la prima tessera da socio ordinario militante che, in caso di rinnovo, le successive sono rilasciate dalla sezione territorialmente competente.

I requisiti e le modalità di acquisizione della qualifica di socio ordinario militante sono disciplinati dall'apposito regolamento di Italia del Meridione.

La qualifica di socio ordinario militante è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro partito o movimento politico non autorizzati dall'organo competente.

Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione da Italia del Meridione e dalla articolazione territoriale di riferimento per competenza territoriale.

I soci sostenitori non vantano diritti di elettorato attivo e passivo all'interno di Italia del Meridione. La tessera da socio sostenitore

può essere rilasciata durante tutto l'arco dell'anno.

Art. 37. ***Decadenza dei soci***

La qualifica di associato si perde:

- per dimissioni rese per iscritto e comunicate al competente organo territoriale;
- per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione o di iscrizione ad altro partito;
- per espulsione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto delle procedure stabilite dagli organi di garanzia;
- per adozioni di comportamenti concludenti incompatibili con il permanere dei presupposti dell'adesione;
- per cancellazione dai libri sociali.

La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex socio o dei suoi eredi.

TITOLO VI

IL SISTEMA DI CONTROLLO E GARANZIA DI ITALIA DEL MERIDIONE E DELLE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Art. 38.

Il controllo sugli organi di Italia del Meridione e delle articolazioni territoriali

Il controllo sugli organi delle delegazioni territoriali e delle articolazioni territoriali è fatto in conformità al principio secondo cui gli organi di livello superiore controllano gli organi di livello inferiore.

L'organo che esercita il controllo può deliberare l'annullamento o la modificazione di singoli atti assunti in contrasto rispetto allo Statuto, ai regolamenti e alle linee d'azione di Italia del Meridione; nei casi più gravi, può essere decretato lo scioglimento dell'organo.

La revoca del segretario di una articolazione territoriale o di una delegazione territoriale, o lo scioglimento del direttivo di una delegazione territoriale sono deliberati dal competente organo di livello superiore, previo contraddittorio con la parte. In caso di delibera di revoca o di scioglimento dell'organo, deve contestualmente essere prevista, con efficacia immediata, la nomina di un commissario, cui sono riconosciuti i poteri e la rappresentanza dell'organo che va a sostituire.

Il Consiglio Federale, su richiesta del Segretario federale, può sciogliere il consiglio direttivo regionale che operi in palese contrasto con la linea politica, morale ed amministrativa, sostituendolo con un commissario federale. Tale deliberazione deve essere motivata e deve essere assunta con la maggioranza dei tre quinti dei membri del consiglio federale. L'Assemblea straordinaria di tale articolazione territoriale regionale dovrà tenersi entro il termine definito dal Consiglio Federale.

Con le medesime modalità di cui al comma precedente il Consiglio Federale può deliberare l'esclusione della articolazione territoriale di Italia del Meridione qualora la articolazione territoriale regionale stessa agisca in contrasto con la linea politica, programmatica e d'azione generale di Italia del Meridione e con quanto previsto dal presente Statuto e dai relativi regolamenti.

In situazioni di particolare urgenza, compreso il caso di dimissioni del segretario di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale o di dimissioni della maggioranza dei membri del consiglio direttivo di una articolazione territoriale regionale o di una delegazione territoriale, il se-

gretario di livello superiore può nominare, con efficacia immediata, un commissario.

Eccettuate le deliberazioni del Consiglio Federale e fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto e dall'apposito regolamento di Italia del Meridione, tutte le deliberazioni sono appellabili nei modi e nei termini previsti da apposito regolamento.

Il Consiglio Federale può agire, ai sensi del presente articolo, nei confronti di organi di qualsiasi livello.

Art. 39.

Il controllo sui soci di Italia del Meridione e delle articolazioni territoriali

Gli organi di Italia del Meridione e delle articolazioni territoriali vigilano sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente Statuto e degli statuti delle articolazioni territoriali.

I provvedimenti disciplinari applicabili nei confronti dei soci sono:

- il richiamo scritto;
- la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte;
- la revoca della qualifica di socio ordinario militante;
- l'espulsione da Italia del Meridione e dalla articolazione territoriale di riferimento per competenza territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolano o pregiudichino l'attività di Italia del Meridione o della articolazione o ne compromettano l'immagine politica.

Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio di Italia del Meridione e della articolazione of-

frendone un'immagine consona ai relativi principi ispiratori.

Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività di Italia del Meridione o della articolazione territoriale si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica di Italia del Meridione o della articolazione territoriale, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale.

La candidatura del socio in una lista non autorizzata comprovata da documenti ufficiali o l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati da Italia del Meridione da parte di soci eletti alla carica di parlamentare, di europarlamentare e di consigliere, presidente di provincia e sindaco, comprovata da documenti ufficiali, determina la cancellazione d'ufficio del socio da tutti i libri sociali.

I provvedimenti disciplinari sono applicabili anche a coloro che ricoprono cariche di diritto.

Per tutti i provvedimenti disciplinari l'organo giudicante è il Comitato disciplinare e di garanzia.

Ogni organo collegiale può richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio iscritto al territorio di competenza relazionando per iscritto sulle motivazioni e i fatti utili al giudizio.

L'organo richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni tramite lettera raccomandata A.R. al socio interessato che potrà presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione secondo quanto previsto dalla norma regolamentare.

È facoltà del Comitato disciplinare e di garanzia comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto.

L'organo giudicante procederà all'accertamento dei fatti e all'audizione del socio deferito che ne abbia fatto richiesta.

L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime l'organo giudicante dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

TITOLO VII

PRINCIPI GENERALI DELLE CARICHE ELETTIVE E PER COLORO CHE RICOPRONO CARICHE ELETTIVE

Art. 40.

Pari opportunità

Italia del Meridione promuove azioni volte a favorire pari opportunità nell'accesso alla composizione degli organi a qualsiasi livello ed alla formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali di ogni livello.

Il Consiglio Federale delibera gli atti di indirizzo per il perseguimento dell'obiettivo di cui al precedente comma.

Art. 41.

Incandidabilità

Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante.

Non possono essere candidati, inoltre, coloro che non assumono gli impegni previsti dal codice etico del partito e coloro che sono destinatari di una sanzione disciplinare che ne preclude la candidatura. Un apposito regolamento disciplinerà le varie fattispecie.

Art. 42.

Gratuità delle cariche di Italia del Meridione

Per tutte le cariche ricoperte all'interno di Italia del Meridione da parte dei soci e per le prestazioni fornite dai soci non è dovuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per conto di Italia del Meridione nell'espletamento dell'incarico se autorizzate dal Tesoriere, documentate o forfettizzate in base ad un criterio di ragionevolezza.

Le risorse alle articolazioni territoriali regionali sono destinate secondo delibera del Consiglio Federale proporzionalmente al numero dei soci in regola sul territorio e sulla base delle esigenze e dei progetti territoriali.

Art. 43.

Candidature

Nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, le candidature per le elezioni politiche nazionali ed europee, per i Presidenti delle Regioni e per i Sindaci delle città metropolitane e delle Città capoluogo di Regione sono approvate dal Consiglio Federale.

Le candidature per le elezioni provinciali, e comunali sono approvate dai coordinamenti dei rispettivi livelli territoriali.

Le candidature vengono sottoposte agli organi di Italia del Meridione attraverso indicazioni degli organi territoriali.

Italia del Meridione prevede che le candidature per il Senato, Camera, Parlamento Europeo, nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40%. Italia del Meridione si impegnerà a destinare il 10% delle risorse eventualmente spettanti, in base all'art.12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149 convertito nella legge 21 febbraio 2014, n.13 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne e dei giovani nella politica.

La selezione delle candidature si dovrà basare sulle qualità morali del candidato,

sull'impegno profuso in Italia del Meridione, sul prestigio di cui godono e sulla parità dei generi.

Art. 44.

I doveri degli eletti

Coloro che ricoprono incarichi elettivi e di nomina politica retribuita hanno il dovere di dedicare il tempo adeguato all'espletamento dell'incarico assunto e di contribuire al finanziamento di Italia del Meridione e della articolazione territoriale regionale.

Art. 45.

I gruppi parlamentari

I parlamentari espressi da Italia del Meridione si costituiscono in gruppo, il cui presidente riferisce direttamente al Segretario Federale e cura che le iniziative del gruppo e dei singoli parlamentari si sviluppino nell'ambito delle linee direttive tracciate dal Consiglio Federale.

L'adesione al gruppo Italia del Meridione da parte di eletti nelle liste di altri movimenti politici dovrà essere proposta dal gruppo parlamentare di Italia del Meridione ed approvata dal Consiglio Federale, qualora sia ravvisata l'opportunità, politica od organizzativa, per la costituzione di un gruppo composito.

Art. 46.

I gruppi consiliari

Sulla base dei rispettivi regolamenti istituzionali, i consiglieri eletti nelle liste di Italia del Meridione si costituiscono in gruppo, il cui capogruppo riferisce direttamente al Segretario regionale per quanto riguarda i consiglieri regionali. Si farà riferimento al Segreta-

rio provinciale per quanto riguarda i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E DI RINVIO

Art. 47.

Precedente Statuto de l'Italia del Meridione

Lo Statuto de l'Italia del Meridione del 12 marzo 2018 è integralmente sostituito dal presente.

Art. 48.

Potere regolamentare

Il Consiglio Federale qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente Statuto che una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente Statuto.

Art. 49.

Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai regolamenti in esso citati, si osservano le norme del Codice Civile e, se compatibili, le norme del regolamento della Camera dei Deputati nazionale ed europea.



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves.

Certificazione di conformità

di copia informatica a originale analogico

(art. 23, comma 3, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68 ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto dottor Andrea Perrelli, notaio in Cosenza, iscritto al ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cosenza, Rossano, Paola e Castrovillari, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotato di certificazione di validità fino al 20 ottobre 2023, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia è conforme al documento originale analogico da me notaio rogato in data 27 marzo 2023, repertorio n. 2528, firmato a norma di legge.

In Cosenza, nel mio studio al Viale delle Medaglie d'Oro, n. 106, in data 27 marzo 2023.

Firmato digitalmente dal notaio Andrea Perrelli